

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1988

Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas

ONOREVOLI SENATORI. - Attualmente, a differenza di quanto accade in altri Paesi europei, in Italia chiunque può improvvisarsi elettricista, idraulico, installatore di impianti a gas, e iniziare un'attività per conto terzi che richiede invece conoscenze tecniche specifiche e tutt'altro che semplici. Impianti mal realizzati possono causare gravi danni materiali agli utenti e possono costare la vita a qualche consumatore, che cada nelle mani di un artigiano impreparato.

L'artigiano stesso rischia molto se non conosce i segreti del mestiere. Eppure, contro questa situazione anomala e grave nessuno interviene. Gli artigiani temono una regola-

mentazione nel settore perchè li costringerebbe ad un continuo aggiornamento e ad una selezione su basi tecniche, che potrebbe mettere fuori mercato alcuni di loro. I consumatori non sono ancora tanto organizzati da pretendere una regolamentazione del settore e lo Stato resta indegnamente indifferente, mentre le vittime degli incidenti domestici crescono di anno in anno e superano di gran lunga gli infortuni in ambiente lavorativo.

La nostra proposta si caratterizza per semplicità e chiarezza e obbliga tutti gli artigiani ad avere un patentino, a rinnovo quinquennale, ottenibile dopo un esame presso le sedi dell'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e la sicurezza del lavoro) sparse sul territorio nazionale.

Severe pene repressive possono essere quindi previste per chi esercita un'attività senza poter dimostrare reali capacità professionali. Il modello di regolamentazione qui

presentato riproduce in parte quanto già accade in altri settori ad alto rischio: patentino per l'acquisto e l'uso dei fitofarmaci; patentino per conduzione di impianti termici; patentino per manipolazione di sostanze tossiche e nocive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, chiunque operi come elettricista, idraulico, installatore di impianti gas, deve essere in possesso di un patentino personale conseguibile mediante esame da sostenere presso la sede dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) competente per territorio e corrispondente al comune di residenza dell'operatore.

2. Tale patentino ha valore quinquennale e deve essere rinnovato ogni volta con ulteriore esame vertente soprattutto sulle innovazioni tecnologiche nel settore specifico.

Art. 2.

1. Presso le sedi dell'ISPESL vengono tenuti gli albi di registrazione dei tecnici patentati suddivisi nelle seguenti categorie professionali: elettricisti, idraulici, installatori di impianti a gas.

Art. 3.

1. L'ISPESL predispone i programmi di esame per le tre categorie e le relative modifiche periodiche, differenziando i programmi per l'esame iniziale da quelli per il rinnovo quinquennale dei patentini. Presso la sede centrale dell'ISPESL vengono istituiti corsi per la formazione degli esaminatori delle sedi periferiche. Le sedi periferiche fissano il calendario annuale degli esami da tenersi in sede locale.

Art. 4.

1. Dal 1° gennaio 1989 hanno inizio gli esami e le iscrizioni agli albi.

2. Dal 1° gennaio 1991 è obbligatorio il possesso del patentino per svolgere le mansio-

ni di installatore tecnico nei tre settori di cui all'articolo 2.

Art. 5.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.